

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1785-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUGGIERO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

Presentato il 18 ottobre 2001

*(Relatore: **RIVOLTA**)*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2001.

e con la seguente condizione:

all'articolo 3, le parole: « lire 70 milioni annue » siano sostituite dalle seguenti: « euro 36.151,98 annui ».

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la muta assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 70 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in **36.151,98 euro annui** a decorrere dal 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

Identico.

